

Avellino, data del protocollo

Direzione Provinciale di Avellino

Ufficio provinciale-Territorio

Allegati: 1

Al Comune di ANDRETTA	comune.andretta@asmepec.it
Al Comune di AQUILONIA	protocollo.aquilonia@asmepec.it
Al Comune di ARIANO IRPINO	protocollo.arianoirpino@asmepec.it
Al Comune di BISACCIA	protocollo.bisaccia@asmepec.it
Al Comune di CAIRANO	rag.tributi.cairano@asmepec.it
Al Comune di CALITRI	protocollo.calitri@pec.it
Al Comune di CARIFE	comune.carife@asmepec.it
Al Comune di CASALBORE	protocollo.casalbore@asmepec.it
Al Comune di CASTELBARONIA	anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it
Al Comune di CONZA DELLA CAMPANIA	uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.it
Al Comune di FLUMERI	protocolloflumeri@pec.it
Al Comune di GRECI	protocollo.greci@asmepec.it
Al Comune di LACEDONIA	protocollo.lacedonia@asmepec.it
Al Comune di MELITO IRPINO	amministrativo.melitoirpino@asmepec.it
Al Comune di MONTAGUTO	peccomunemontaguto@asmepec.it
Al Comune di MONTECALVO IRPINO	prot.comunemontecalvoirpino@legalkosmos.com
Al Comune di MONTEVERDE	comune.monteverde@asmepec.it
Al Comune di MORRA DE SANCTIS	protocollo@pec.comune.morradesanctis.av.it
Al Comune di SAN NICOLA BARONIA	rag.sannicolabaronia@pec.it
Al Comune di SAN SOSSIO BARONIA	protocollo.sansossiobaronia@cert.irpinianet.eu
Al Comune di SAVIGNANO IRPINO	segreteria.savignanoirpino@pec.it
Al Comune di SCAMPITELLA	anagrafe.scampitella@asmepec.it
Al Comune di VALLATA	comune.vallata@asmepec.it
Al Comune di VALLESACCARDA	protocollo@pec.comune-vallesaccarda.it
Al Comune di VILLANOVA DEL BATTISTA	ufficioprotocollo.villanovadelbattista@pec.it
Al Comune di ZUNGOLI	protocollo.comunezungoli@pec.it
Al Comune di SANT'ANDREA DI CONZA	protocollo.santandreadiconza.av@asmepec.it

E p.c.

Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino
ordine.avellino@ingpec.eu

Ordine degli Architetti di Avellino
oappc.avellino@archiworldpec.it

Collegio dei Geometri della provincia di Avellino
collegio.avellino@geopec.it

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Avellino
collegiodiavellino@pec.cnpi.it

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
collegio.avellino@pec.peritiagrari.it

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
protocollo.odaf.avellino@conafpec.it

Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
avellino@pecagrotecnici.it

Consiglio Notarile di Avellino
cnd.avellino@postacertificata.notariato.it

Confagricoltura Avellino
avellino@confagricoltura.it

Coldiretti Avellino
avellino@coldiretti.it

Confederazione italiana agricoltori
avellino@cia.it

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino
protocollo.prefav@pec.interno.it

Provincia di Avellino
info@pec.provincia.avellino.it

Regione Campania
urp@pec.regione.campania.it

Alla Direzione Regionale della Campania

Alla Direzione Provinciale di Avellino

All'Ufficio Territoriale di Ariano Irpino
dp.avellino.utarianoirpino@agenziaentrate.it

Oggetto: Verificazioni quinquennali gratuite anno 2023 - Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153. Pubblicazione dei manifesti nei comuni di *Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Bisaccia, Cairano, Calitri, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Conza della Campania, Flumeri, Greci, Lacedonia, Melito, Montaguto, Montecalvo Irpino, Monteverde, Morra De Sanctis, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Savignano Irpino, Scampitella, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli, Sant'Andrea di Conza.*

In relazione all'oggetto, si comunica che il DPR 917/1986 consente ai possessori di terreni di richiedere la variazione del reddito dominicale per sostituzione della qualità di coltura o per diminuzione della capacità produttiva ascrivibile a specifiche cause, e che l'Agenzia dell'Entrate, con cadenza quinquennale, verifica gratuitamente tali segnalazioni.

Per godere del beneficio della verifica quinquennale gratuita i possessori interessati, i cui beni ricadono nei Comuni oggetto di verifica periodica, devono presentare, entro il 31 gennaio 2023, la denuncia dei cambiamenti al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio utilizzando gli stampati disponibili in Ufficio o sul sito <http://www.agenziaentrate.gov.it>, seguendo il percorso: "Cosa devi fare - Aggiornare dati catastali e ipotecari - Variazioni culturali".

La denuncia di variazione culturale può essere presentata anche utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE, anch'essa disponibile sullo stesso sito.

Il manifesto deve essere pubblicato perentoriamente *entro e non oltre il 31/10/2022 e fino al 31/01/2023*, all'albo on line del Comune e nei luoghi che gli Enti destinatari riterranno più opportuni.

Sarà cura dei Comuni in indirizzo restituire alla Scrivente copia del manifesto con la relata di pubblicazione.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore dell'Ufficio Provinciale Territorio
Luigi ADAMO*
(firmato digitalmente)**

* Firma su delega del Direttore Provinciale, dr. Tommaso Flagiello, disposizione di servizio n. 54/2022, prot. n. 1704/RCI del 01/07/2022

**L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

**DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO DI AVELLINO
CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI
VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE
(Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)**

Nel corso del 2023, l'Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti - sia in aumento che in diminuzione - nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: *Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Bisaccia, Cairano, Calitri, Carife, Casalbone, Castel Baronia, Conza della Campania, Flumeri, Greci, Lacedonia, Melito, Montaguto, Montecalvo Irpino, Monteverde, Morra De Sanctis, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Savignano Irpino, Scampitella, Vallata, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli, Sant'Andrea di Conza*

QUANDO E' POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA

La variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di:

- sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un'altra di maggiore o minore reddito
- diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per infestazioni e/o malattie interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale.

COME CHIEDERE LA VERIFICA

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2023, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (Art. 30 - ex art. 27 - del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l'Ufficio e sul sito www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: "Cittadini" - "Fabbricati e terreni" - "Aggiornamento dati catastali e ipotecari" - "Variazioni culturali". Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione culturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE 2.0, disponibile sullo stesso sito.

Nelle denunce devono essere indicati, tra l'altro:

- nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del denunciante o quello eletto nel Comune se il denunciante ha il domicilio effettivo in un altro Comune
- il Comune dove si trovano i beni da verificare
- la causa e il tipo di cambiamenti
- i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.

Per le denunce riconosciute regolari l'Ufficio rilascia sempre ricevuta.

L'Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento n. 2153/1938).

Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese sostenute dall'Agenzia.

La pubblicazione dei risultati della verifica, a cura dell'Agenzia delle Entrate (Art.10 della legge n.679/1969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000).

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (Artt. da 16-bis a 22 del Dlgs n. 546/1992), alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio.

Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. 1 del DPR n. 139/1998 e Art. 13, comma 14 ter, del DI n.201/2011).

Il responsabile del procedimento è l'ing. Antonio De Guglielmo (art. 5, Legge n. 241/1990).

Avellino, 29 settembre 2022

Il Direttore dell'Ufficio Provinciale Territorio
Luigi ADAMO*
(firmato digitalmente)**

* Firma su delega del Direttore Provinciale, dr. Tommaso Flagiello, disposizione di servizio n. 54/2022, prot. n. 1704/RCI del 01/07/2022

** L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

ESTRATTO DEL D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Art. 29 (ex art. 26) - Variazioni del reddito dominicale

1. Dà luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di maggior reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. (omissis)

Art. 30 (ex art. 27) - Denuncia e decorrenza delle variazioni.

1.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 29 (ex art. 26) e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'art. 29 (ex art. 26) se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata. (omissis)

ESTRATTO DEL D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 3 - Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.

1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.000.

ESTRATTO DELLA LEGGE 1° ottobre 1969, n. 679

Art. 8 - Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.

I possessori di particelle censite nel catasto dei terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939 n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.

Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.

Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentazione grafica dell'avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto o in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni, edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte. (omissis)

Art. 10 - Verificazioni in Interi Comuni.

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi Comuni, saranno pubblicati a cura dell'Agenzia delle Entrate, che è tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali.

Durante la pubblicazione, che deve avere luogo nei locali del Comune in cui ha avuto luogo la verifica, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati.

Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati è consentita la visita gratuita degli atti presso l'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate. (omissis)

ESTRATTO DEL D.M. del 2 gennaio 1998, n. 28

Art. 5 - Norme generali di conservazione.

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, al fine della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

ESTRATTO DEL D.P.R. del 30 dicembre 1999, n. 536

Art. 1 - Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali.

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' così sostituito:
"Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni già censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28". (omissis)